

Art. 19-ter

Contemporanea iscrizione e casi di sospensione

~~1. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di laurea, di laurea magistrale, di diploma di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master. La violazione della norma comporta l'annullamento di ogni immatricolazione, eccezion fatta per l'ultima, e salva diversa opzione manifestata dallo studente. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca, ad un master (di I e di II livello) o ad un Istituto di formazione militare italiano. A decorrere dall'anno accademico 2022-2023 è consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due corsi di studio secondo quanto previsto dalla legge n.33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi. È consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta **di un corso di specializzazione medica e di un corso di dottorato di ricerca**, la durata del corso di dottorato è ridotta ad un minimo di due anni.~~

2. Lo studente può avanzare al Consiglio di corso di studio richiesta di temporanea sospensione degli studi nei seguenti casi:

- a) per lo svolgimento del servizio civile;
- b) dalla nascita e fino al compimento di un anno di età di ciascun figlio;
- c) per infermità gravi e prolungate debitamente certificate;
- d) per ulteriori gravi motivi di carattere personale o familiare sottoposti a valutazione discrezionale del consiglio di corso di studio.